



L'Ordine degli avvocati Torino esprime perplessità in relazione ai contenuti del DDLR "Allontanamento zero: Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti", per i seguenti

MOTIVI

- nella esperienza dei legali che, oltre a difendere gli adulti sono curatori speciali/difensori dei minori, non si rinviene alcuna casistica di allontanamento disposto dai Servizi Sociali per mere ragioni economiche;
- le statistiche locali o nazionali sui numeri degli allontanamenti non distinguono se essi siano stati disposti dai Servizi o dal Tribunale per i minorenni, né indicano le ragioni che li hanno determinati;
- il rispetto del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, che viene invocato come *ratio* del DDLR, è principio cardine nel nostro ordinamento, così come espressamente indicato dalla Legge n°184/1983, e dunque ad esso già si devono conformare tutti gli operatori socio-sanitari e di giustizia. Peraltro, il predetto fondamentale diritto non può considerarsi leso dall'esercizio di azioni previste dal nostro Ordinamento normativo – comunque considerate di natura eccezionale e residuale in quanto dirette esclusivamente a prevenire situazioni di grave pericolo e pregiudizio - e ciò perché volte alla tutela di un altrettanto diritto fondamentale come quello all'integrità fisica e psichica del minore;
- il potere dei Servizi Sociali di allontanare i minori dal loro nucleo familiare non può considerarsi discrezionale, in quanto limitato a sole due ipotesi: nel caso di

affido etero-familiare disposto con l'accordo dei genitori; nel caso di allontanamento *ex* articolo 403 c.c., sul presupposto dell'esistenza di un grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore. A titolo di esempio, l'art. 403 c.c. viene applicato per mettere in casa protetta il figlio con la madre in situazioni di maltrattamento e violenza familiare, oppure nel caso bambino con evidenti segni di violenza (es. neonato shackerato), nel caso di abusi conclamati, nel caso bambino o adolescente che chiede personalmente aiuto e non vuole rientrare a casa perché maltrattato o abusato;

- l'azione di cui all'art. 403 c.c., che può essere assunta non solo dai Servizi Sociali, ma anche dai medici, dalle Forze dell'Ordine e più in generale da tutti i pubblici ufficiali, essendo una deroga al sistema della tutela dei minori basata sul necessario intervento dell'Autorità giudiziaria, deve essere tempestivamente vagliata (convalidata o revocata) dal Tribunale per i minorenni. Il Servizio Sociale, quindi, contrariamente a quanto apparirebbe dal DDLR non ha un potere d'azione discrezionale ed autonomo per allontanare i figli minori dalla famiglia;
- il DDLR sull'allontanamento zero non può, in ogni caso, impattare sui provvedimenti di allontanamento disposti dall'autorità giudiziaria;
- l'articolo 2 del DDLR che prevede il PEF (Progetto educativo familiare) non è quindi realistico, perché gli allontanamenti sono sempre disposti (salvi i rarissimi casi di urgenza) dall'autorità giudiziaria e non dai Servizi, ed è l'autorità giudiziaria ad incaricare il Servizio in ordine agli interventi da effettuare sul minore e nei confronti dei genitori;
- è, peraltro, esperienza comune di tutti gli operatori sociali e giuridici che il termine di sei mesi per il recupero della capacità genitoriale, della funzione educativa e di cura nella quasi totalità dei casi è un tempo del tutto inadeguato;
- il DDLR così come previsto non inciderà in alcun modo sulla tutela dei minori, ma rischierà solo di alimentare allarmismo e ostilità nei confronti dei Servizi Sociali, di intimorirli limitando il loro intervento già molto circoscritto anche a causa della cronica e sempre più acuta carenza di risorse;

Tutto ciò osservato, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino

AUSPICA

che siano fornite maggiori risorse ai Servizi socio-assistenziali e sanitari per una autentica e concreta azione di prevenzione e di implementazione degli interventi, nonché una drastica riduzione dei tempi di accesso al Servizio di psicologia, di psichiatria e di educativa per un recupero effettivo delle capacità genitoriali,

che si avvii un processo di giurisdizionalizzazione dell'istituto di cui all'art. 403 c.c. che, nel rispetto del giusto processo, indichi puntualmente tempi e modi per la verifica dell'intervento amministrativo da parte della autorità giudiziaria al fine di attribuirgli in maniera incontrovertibile la natura di misura temporanea ed urgente.

Torino, 13 gennaio 2020


La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi